

n. 2/2017

Milano, gennaio 2017

LA REVOCA DELL'APERTURA DI CREDITO.

La disciplina ed i limiti previsti dalla buona fede oggettiva.

1. Introduzione.

Con la recente sentenza n. 17291 del 2016, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento, ormai pluridecennale, sull'esercizio del recesso – *id est* revoca – delle aperture di credito¹.

La pronuncia è quindi utile per riassumerne la disciplina, osservando in particolare gli orientamenti creatisi sull'esecuzione secondo buona fede del recesso.

*

¹ Ai sensi dell'art. 1842 c.c. l'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente un determinato importo di denaro a tempo determinato o indeterminato (c.d. a revoca). Tale contratto viene usualmente regolato sul conto corrente bancario – da cui rimane però distinto – permettendo così al cliente di operare oltre la disponibilità attiva del conto, fino al limite dell'importo affidato.

L'apertura di credito si distingue quindi dai finanziamenti su crediti con "castelletto di sconto", quali sconti e anticipazioni, poiché in questi ultimi, al momento della stipulazione del contratto, il cliente non ottiene la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma sono solo fonte dell'obbligazione della banca di accettare lo sconto o anticipazione del titolo che il cliente presenterà, ed a cui consegue usualmente l'erogazione della somma al cliente (*ex multis* Cass. Civ. n. 8049 del 2009).

2. La disciplina codicistica ed i limiti all'autonomia contrattuale.

La disciplina del recesso da parte della Banca dal contratto di apertura di credito è prevista all'art. 1845 c.c., il quale distingue fra i contratti a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Nel primo caso, c.d. contratti **a revoca**, la Banca può recedere **in qualsiasi momento** dando però un **preavviso** al cliente, che, in assenza di patto contrario, il codice indica in 15 giorni.

Nel secondo caso, c.d. **contratti a scadenza**, la Banca – salvo patto contrario – può recedere soltanto per **giusta causa**; in questo caso l'effetto immediato del recesso è unicamente quello di sospendere l'utilizzabilità dell'affidamento, dovendo invece concedere comunque un termine di 15 giorni per la restituzione delle somme (c.d. rientro).

La revoca ha quindi due effetti differenti: (i) la **sospensione** della disponibilità del fido e (ii) l'**obbligo di rientro** da parte del cliente.

Pertanto, secondo la disciplina codicistica, nei contratti a scadenza, l'effetto sospensivo della revoca opera immediatamente, mentre risulta differito l'obbligo di rientro; al contrario, nei contratti a revoca, entrambi gli effetti sono

di regola differiti al termine del periodo di preavviso.

Come accennato, la disciplina di legge è però espressamente derogabile dall'autonomia contrattuale delle parti.

Risultano quindi valide le deroghe alla necessità della giusta causa per il recesso nei contratti a tempo determinato, così come la tipizzazione di tale requisito, oppure, nei contratti a tempo indeterminato, la riduzione o l'azzeramento del termine di preavviso².

L'autonomia delle parti trova però limite nella buona fede oggettiva, intesa quale dovere di correttezza e solidarietà sociale, che impone a ciascun soggetto di tenere specifici comportamenti – persino ultronei rispetto agli obblighi contrattuali – volti alla tutela degli interessi altrui, salvo che non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico.

La Banca non può quindi esercitare il potere di recesso con modalità improvvise o arbitrarie, dovendo altrimenti rispondere dei danni causati.

*

3. La revoca nella giurisprudenza.

Oltre alla tipica ipotesi di inadempimento nell'apertura di credito, ossia lo

² Sulla derogabilità del requisito di giusta causa: Cass. Civ. n. 9307 del 1997, Cass. Civ. n. 2642 del 2003, Cass. Civ. n. 14859 del 2000, Cass. Civ. n. 9321 del 2000, Cass. Civ. n. 831 del 1998, Cass. Civ. n. 4538 del 1997; sulla derogabilità del termine di preavviso del recesso: Cass. Civ. n. 9307 del 1994, Cass. Civ. n. 15105 del 2003, Cass. Civ. n. 2642 del 2003, Cass. Civ. n. 14859 del 2000, Cass. Civ. n. 9321 del 2000, Cass. Civ. n. 11566 del 1993, Cass. Civ. n. 1381 del 1987.

sconfinamento³, la **giusta causa** per il recesso è ricondotta anche alla mera riduzione del grado di solvibilità del debitore.

Nella sentenza in commento, la Cassazione ha infatti riconosciuto l'integrazione della giusta causa di recesso per la presenza di **atti dispositivi** del patrimonio del debitore e dei fideiussori, pur in assenza di sconfinamenti nell'apertura di credito.

Al di fuori degli atti dispositivi, la giusta causa è stata altresì riconosciuta nell'**affievolimento della credibilità commerciale**, manifestato da richieste di proroga o inadempimenti di ricevute bancarie, nonché nelle lettere di un cliente del debitore che aveva rifiutato di onorare un'ulteriore ricevuta bancaria, negando che vi fosse stata la relativa fornitura⁴.

È parimenti considerato corretto il recesso in presenza di protesti di assegni⁵ e di segnalazioni a sofferenza di altre banche in Centrale Rischi, previo rifiuto del cliente di concedere ulteriori garanzie⁶.

Le cause di revoca possono inoltre essere tipizzate dalle parti nel documento contrattuale, come, ad esempio, l'inesattezza nelle dichiarazioni effettuate dal cliente alla Banca al momento di stipulazione dell'apertura di credito; tuttavia, anche in caso di avveramento di un'ipotesi contrattuale di recesso, il relativo esercizio non deve comunque

³ Trib. Roma, 14.02.2011, n. 3012, dott.ssa Pratesi.

⁴ Cass. Civ. n. 4538 del 1997.

⁵ Trib. Livorno, 09.05.2016, n. 607, in vero anche presente nella sentenza in commento.

⁶ Trib. Monza, 18.07.2004.

essere contrario a buona fede⁷.

La buona fede oggettiva impone infatti di **vagliare concretamente le singole circostanze**, escludendo la possibilità per la banca di recedere nei casi più lievi, quali gli atti del debitore che – pur riducendo il patrimonio – non ne intacchino concretamente la solvibilità⁸.

Pur impedendo l'esercizio pretestuoso del recesso, la buona fede oggettiva non arriva a precludere l'esercizio del recesso alla Banca che abbia in precedenza tollerato alcuni sconfinamenti.

Nel nostro ordinamento, infatti, il mancato esercizio di un diritto – quale il recesso – anche quando si sia protratto per un considerevole lasso di tempo, avendo così fatto insorgere nella controparte un

⁷ Nel caso risolto dalla Cassazione n. 9321 del 2000, il contratto di apertura di credito prevedeva quale giusta causa di recesso qualsiasi inesattezza nella compilazione dell'informativa precontrattuale, in particolare il cliente aveva dichiarato – contrariamente al vero – di non essere socio di alcuna società per azioni. Tempo dopo, la Banca ha revocato le linee di credito indicando quale giusta causa l'inesattezza della dichiarazione. Nel successivo giudizio, il giudice di merito ha ritenuto di poter unicamente riscontrare l'avveramento della circostanza tipizzata dalle parti, risultandogli preclusa ogni ulteriore valutazione. La Corte ha però cassato con rinvio tale pronuncia, indicando che al giudice di merito non è preclusa la verifica di correttezza della revoca (in particolare il cliente lamentava che la Banca fosse già da tempo a conoscenza della sua qualità di socio di società di persone, le quali erano comunque sostanzialmente prive di debiti, per cui la circostanza non influiva sulla sua solvibilità).

⁸ La sentenza in commento ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non ha ammesso la c.t.u. estimativa del patrimonio richiesta dal cliente.

ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, non ne preclude l'esercizio o la tutela giudiziaria, salvo che non sia la conseguenza fattuale di un'inequivocabile rinuncia tacita allo stesso⁹.

*

4. Consigli applicativi

Nei contratti a tempo indeterminato, o comunque quando il contratto preveda la possibilità di recedere previa concessione di un termine di **preavviso**, è consigliabile concedere un termine pari ad almeno **5 giorni**, usualmente riconosciuto come congruo¹⁰.

Nei casi in cui è invece esercitabile il recesso per giusta causa, pur potendo sospendere con effetto immediato l'utilizzo dell'apertura di credito, si dovrà valutare con attenzione la concessione di un termine di rientro dall'esposizione debitoria minore di quello legale, pur in

⁹ Si tratta della c.d. teoria della Verwikung, ossia "il principio, basato appunto sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Civ. n. 23382 del 2013). La stessa sentenza appena citata ha escluso, proprio in materia di revoca dell'apertura di credito, che tale principio sia applicabile nel nostro ordinamento (confermando il precedente Cass. Civ. n. 5240 del 2004).

¹⁰ Cfr. Trib. Roma, 14.02.2011, n. 3012 e Trib. Bari, 10.11.2006.

presenza di deroga pattizia¹¹.

Nei recessi per giusta causa, pur essendo sempre **onere del cliente** ricorrente **provare l'illegittimità del recesso** operato dalla Banca¹², questa dovrà indicare nella lettera di recesso le circostanze che la fondano; al contrario, nelle ipotesi di recesso in contratti a tempo indeterminato e quindi con preavviso, risulta sufficiente l'indicazione dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 1845 c.c., eventualmente integrato dalle clausole contrattuali che lo prevedono.

Infine, siccome il recesso è un atto che esprime i suoi effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario (c.d. **atto recettizio**), in caso di contestazione in sede processuale, la Banca sarà onerata dal produrre la ricezione da parte del cliente della comunicazione di recesso¹³, che dovrà pertanto essere custodita per almeno un decennio dalla ricezione stessa.

Dott. Massimo A. Genevini
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Milano

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

¹¹ Così, da un lato, già nel 1997, con la sentenza n. 4538, la Cassazione ha ritenuto non corrispondente al parametro di buona fede un termine di rientro di 1 giorno; dall'altro lato, la sentenza in commento ha confermato la congruità del termine di 15 giorni.

¹² *Ex multis*, Cass. Civ. n. 6186 del 2008, confermata dalla sentenza in commento.

¹³ Cass. n. 15066 del 2000 ha infatti ritenuto inoperante il recesso esercitato dalla Banca, in assenza della prova della ricezione.